

è ricercato, compiere o rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati stralciati per effetto della detta ipoteca.

Art. LXXI. — Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

Art. LXXII. — Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il maggiorasco si trovi estinto, o trasportato fuori della discendenza mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

Art. LXXIII. — Questa pensione sarà della metà del prodotto se il maggiorasco è estinto o traslocato, e del terzo se il maggiorasco sussiste ancora; in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta:

1° se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale a quello che dato le avrebbe la pensione;

2° se si rimaritasse senza nostro permesso.

Art. LXXIV. — Il titolare del maggiorasco sarà tenuto:

1° di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

2° di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

3° di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

4° di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art. 76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del prodotto de' beni, durante i due primi anni;

5° di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della natura di quelli che sono enunciati nell'articolo 2101 del Codice Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza d'un'annata del reddito.

Art. LXXV. — I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro, che nel caso, e nella proporzione, in cui avrebbero potuto essere delegati.

Art. LXXVI. — Essi non potranno esser delegati che pei debiti privilegiati indicati dall'articolo 2101 del Codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5 dell'art. 2103;